




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Diffamazione a mezzo della stampa o di altro mezzo
di diffusione

A.C. 925-B

Schede di lettura

n. 18/2

17 novembre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Diffamazione a mezzo della stampa o di
altro mezzo di diffusione

A.C. 925-B

Schede di lettura

n. 18/2

17 novembre 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia

☎ 066760-9559 / 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

AVVOCATURA – Osservatorio sulle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo

☎ 066760-9396 – ✉ segreteria_avvocatura@camera.it

BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

☎ 066760- 2278 – 3242 ✉ LS_segreteria@camera.it

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

I *dossier* dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0055b.doc

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Introduzione	3
▪ La normativa vigente	3
▪ Il contenuto della proposta di legge A.C. 925-B,	6
- <i>Modifiche alla legge sulla stampa (articolo 1)</i>	6
- <i>Modifiche al codice penale (articolo 2)</i>	12
- <i>Misure a tutela della persona diffamata (articolo 3)</i>	14
- <i>Protezione dei dati personali e diritto all'oblio: le iniziative in corso nell'Unione Europea (a cura del Servizio Rapporti con l'Unione Europea)</i>	16
- <i>Querela e azione risarcitoria temerarie (articoli 4 e 6)</i>	18
- <i>Segreto professionale (articolo 5)</i>	19
▪ Elementi di diritto comparato: la disciplina in materia di diffamazione, in particolare a mezzo Internet, in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (a cura del servizio Biblioteca)	20

Schede di lettura

Introduzione

La proposta di legge in esame (AC 925-B) è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e torna all'esame della Commissione Giustizia con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 29 ottobre 2014.

La proposta di legge, composta da 6 articoli (2 in più rispetto al testo della Camera), reca un complesso di disposizioni - in materia di diffamazione, semplice e a mezzo stampa, ingiuria, condanna del querelante, segreto professionale e tutela del soggetto diffamato - che modificano, in particolare, la legge sulla stampa, il codice penale e i codici di procedura penale e civile.

Il titolo della proposta di legge, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, risulta di conseguenza integrato.

Le modifiche introdotte dal Senato al testo della Camera sono espressamente indicate nel commento dei singoli articoli della proposta di legge.

Elementi centrali della proposta di legge rimangono:

- l'eliminazione della pena detentiva a carico del giornalista in caso di diffamazione;
- l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive;
- le modifiche alla disciplina della rettifica.

La normativa vigente

Di seguito, viene sinteticamente descritta la disciplina vigente in materia di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa

La diffamazione nel codice penale

Il reato di diffamazione (art 595 c.p.) rientra nella categoria dei delitti contro l'onore e consiste nel *fatto di chiunque, fuori dai casi di ingiuria* di cui all'articolo 594 c.p., *comunicando con più persone offende l'altrui reputazione*. Con l'incriminazione della diffamazione si tutelano quindi i riflessi oggettivi dell'onore, vale a dire la considerazione e la stima di cui l'individuo gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale.

Il reato è caratterizzato:

- dall'*offesa dell'altrui reputazione*;
- dall'*assenza dell'offeso* (tale caratteristica distingue il delitto in esame da quello dell'ingiuria di cui all'articolo 594); occorre infatti che questi non sia presente al momento della condotta criminosa e che non si verifichino quei fatti che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa);

- dalla *comunicazione con più persone* ovvero dalla presa di contatto (mediante parole, scritti, disegni e gesti) con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di costui.

La pena prevista dal codice per la diffamazione, punibile a querela della persona offesa (art. 597 c.p.) consiste, nell'ipotesi "semplice" del primo comma, nella multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.

Il secondo comma dell'art. 595 sanziona *l'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato* con le stesse sanzioni dettate dal primo comma.

Mentre la competenza a giudicare sulle fattispecie di diffamazione dei primi due commi dell'art. 595 c.p. appartiene al giudice di pace, nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma dell'art. 595 c.p., il reato è attribuito alla competenza del tribunale monocratico.

Il terzo comma prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro *se l'offesa è recata col mezzo della stampa* o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Ratio dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

La disciplina del terzo comma si integra, tuttavia, con quella dell'art. 13 della legge 47/1948 (cd. legge sulla stampa) in riferimento alla più grave fattispecie della diffamazione a mezzo stampa commessa con l'attribuzione di un fatto determinato (*v. ultra*).

Ai sensi del quarto comma dell'art. 595, infine, se diffamato è un *Corpo politico, amministrativo o giudiziario*, o una sua rappresentanza od una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (fino ad un terzo, ex art. 64 c.p.).

La diffamazione nella legge sulla stampa

Stante l'uso privilegiato della stampa come mezzo di commissione dell'illecito, la disciplina contenuta nella citata legge n. 47 del 1948, contenendo disposizioni speciali sulla diffamazione, si integra con quella codicistica.

Mentre la diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato prevede la multa da 258 a 2.582 euro (oppure la permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi), più grave risulta la sanzione per la stessa ipotesi quando l'illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948; infatti, tale fattispecie comporta la pena della *reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro*.

L'ipotesi di cui all'art. 13 non costituisce un'autonoma ipotesi di reato, ma una *circostanza aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 c.p.*, in quanto si limita a stabilire una pena più grave per il concorso di aggravanti già contemplate nello stesso art. 595, rispettivamente al secondo e terzo comma.

L'aggravante citata era prevista originariamente per la sola stampa. Successivamente, l'articolo 30 della legge L. 6 agosto 1990, n. 223 (*Disciplina*

del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) ha esteso l'aggravante medesima anche alla radio ed alla televisione, pubbliche e private, eliminandosi così la disparità di trattamento.

Sul versante civilistico, la legge 47/1948 (art. 11), prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Secondo l'articolo 12 della legge, poi, il diffamato a mezzo stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 c.p., un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

La responsabilità del direttore

In materia di diffamazione a mezzo stampa va inoltre richiamata la disciplina sulla responsabilità del direttore.

Il direttore responsabile può rispondere, infatti, del contenuto dell'articolo diffamatorio:

- *a titolo di colpa*, per omesso controllo ex articolo 57 c.p. (cioè per non aver esercitato sul contenuto del periodico – compreso il quotidiano - da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati),
- *a titolo doloso*, quindi per diffamazione aggravata in concorso con il giornalista autore dell'articolo (ex art. 110 c.p.)

Più precisamente - in relazione all'omesso controllo - al direttore deve potersi rivolgere l'addebito o di non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale.

Se, invece, l'omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso diffamatorio dell'autore dello scritto.

L'articolo 57-bis c.p. dispone poi che nel caso di stampa non periodica (es: libri), le disposizioni dell'art. 57 si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

L'articolo 58 c.p., infine, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis si applichino anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Il contenuto della proposta di legge A.C. 925-B,

Modifiche alla legge sulla stampa (articolo 1)

Ambito di applicazione (comma 1)

La prima modifica alla legge sulla stampa è stata confermata dal testo del Senato e riguarda l'art. 1 della legge n. 47/1948, cui è aggiunto un comma che estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on line registrate (presso le cancellerie dei tribunali ex art. 5 della stessa legge 47/1948), limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Diritto di rettifica (comma 2)

Il Senato ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della legge sulla stampa, come trasmesso dalla Camera.

L'art. 8 della legge 47/1948 prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale (primo comma). Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono (secondo comma). Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce (terzo comma).

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate (quarto comma).

Se l'obbligo di rettifica non viene adempiuto è possibile un ricorso al giudice. Qualora, infatti, sia trascorso il termine di due giorni e la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata (o lo sia stata in violazione di quanto disposto dalle norme sopradescritte), l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione (quinto comma).

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911 (sesto comma). La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (settimo comma).

Anziché intervenire – come fatto dal testo Camera - con modifiche parziali del comma 1, il Senato – a fini di maggior chiarezza – ha accolto una completa

riformulazione del comma 1 dell'art. 8, che conferma sostanzialmente le principali novità introdotte dalla Camera.

Il nuovo comma 1 stabilisce, infatti, che la rettifica debba essere pubblicata, a cura del direttore, nel quotidiano, periodico o agenzia di stampa o nella testata online registrata (limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o immessi in rete dalle redazioni):

- *senza commento;*
- *senza risposta;*
- *senza titolo.*
- *con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione*

Le ulteriori modifiche al comma 1 sono finalizzate, da un lato, ad una sua migliore formulazione (come il riferimento – **introdotto dal Senato** - agli obblighi del direttore del giornale di "pubblicare", anziché "fare inserire", gratuitamente la rettifica), dall'altro, al suo coordinamento con l'estensione della disciplina della legge sulla stampa alle testate giornalistiche online registrate. Due integrazioni allo stesso comma 1 prevedono:

- l'obbligo del direttore del giornale di informare l'autore dell'articolo firmato (o del servizio radio o televisivo) della richiesta di rettifica;
- a seguito di una **modifica apportata dal Senato**, che non c'è l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche che risultino documentalmente false. Per coordinamento, analoga previsione è stata **introdotta dal Senato** al terzo comma dell'art. 8 in relazione alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle le rettifiche sui periodici.

Non sono stati oggetto di modifica da parte del Senato, al secondo comma, sia il termine di due giorni per la pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche sui quotidiani nonché la collocazione grafica in testa di pagina e nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Due periodi aggiunti al secondo comma dell'art. 8 della legge sulla stampa dettano la specifica *disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche online registrate*.

Infatti, il **Senato** ha confermato l'assimilazione dei termini massimi di pubblicazione delle rettifiche su tali giornali a quelli dei giornali cartacei (due giorni dalla ricezione della richiesta) e **ha modificato** alcuni aspetti relativi alle le modalità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.

Queste ultime devono essere pubblicate:

- all'inizio dell'articolo contenente la notizia (anziché, come previsto dalla norma vigente, in testa alla pagina dell'articolo relativo alla notizia stessa)
- anziché, come prevedeva il testo Camera - con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della

notizia diffamatoria - con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono.

Il testo in esame conferma la necessità che la pubblicazione della rettifica renda evidente l'avvenuta modifica (*sembra che si intenda riferire alla modifica della pagina web a seguito della pubblicazione della rettifica*) nonché il divieto di modificare la URL della notizia diffamatoria (ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet di una risorsa web). Inoltre – rispetto al testo Camera – **il Senato ha eliminato** il riferimento alle “stesse caratteristiche grafiche” a favore della pari rilevanza della rettifica rispetto alla notizia pubblicata.

Si osserva, tuttavia, che nella formulazione in esame non risulta chiaro cosa stia a indicare la pubblicazione della rettifica con la stessa “metodologia” della notizia diffamatoria (nel testo approvato dalla Camera si faceva invece riferimento alla stessa metodologia di accesso al sito).

Il Senato ha, poi, **aggiunto** un ultimo periodo al secondo comma dell'art. 8 della legge sulla stampa: nell'ipotesi in cui la testata *online* fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche devono essere inviate a coloro che hanno avuto accesso alla notizia diffamatoria.

Viene confermata l'introduzione nell'art. 8 di due commi aggiuntivi (dopo il terzo e dopo il quarto), già presenti nel testo-Camera.

Il primo riguarda il diritto di rettifica nelle trasmissioni televisive o radiofoniche mentre il secondo concerne lo stesso diritto in relazione alla stampa non periodica (ad es. i libri).

In particolare, è previsto che, per le *trasmissioni televisive o radiofoniche*, il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del T.U. radiotelevisione (D.Lgs 177/2005) in base a cui chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali.

La rettifica è, quindi, effettuata entro 48 ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede ai sensi del comma 4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione

all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

Il **Senato ha modificato** la nuova disposizione che la Camera ha aggiunto dopo il quarto comma e che estende il diritto di rettifica alla *stampa non periodica*, attualmente non disciplinato.

Si prevede, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto (o, ex art. 57-bis, c.p., l'editore ovvero, se del caso, lo stampatore), provvedano, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica (e-book) alla pubblicazione - anche sul proprio sito Internet ufficiale - delle dichiarazioni o delle rettifiche chieste dai soggetti che si ritengano diffamati, purché queste non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale; per coordinamento con le modifiche introdotte, **il Senato ha escluso** l'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche *documentalmente false*. Anche in tali casi, la rettifica deve essere pubblicata - nella prima ristampa utile, nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche - entro 2 giorni dalla richiesta. La rettifica deve avere idonea collocazione e caratteristica grafica e fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

Il Senato ha, infine, **aggiunto** al nuovo comma un ultimo periodo che "sana", a tutela del soggetto diffamato, le ipotesi di mancata rettifica per impossibilità di una ristampa o di una nuova diffusione dello stampato o di pubblicazione nel sito Internet; in tali casi, *la rettifica andrà pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale*.

Si rileva poi che non è indicato alcun termine per l'eventuale ristampa rettificata, decorso il quale scatterebbe l'obbligo di pubblicazione in rettifica su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Senato ha confermato le modifiche di coordinamento, introdotte dalla Camera al quinto comma dell'art. 8, relativamente all'ipotesi - già contemplata dalla normativa vigente - di ricorso al giudice per *inerzia nella pubblicazione della dichiarazione o della rettifica da parte degli obbligati*.

In tali casi - qualora siano decorsi i diversi termini per la rettifica oppure la rettifica sia stata effettuata in violazione delle prescrizioni legislative - l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al "giudice" (in luogo del "pretore", figura non più esistente) di ordinare la pubblicazione, adottando un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Anche tale disposizione è stata **integrata dal Senato** con un ultimo periodo, secondo cui il giudice accoglie sempre la richiesta di rettifica *quando sia stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato*.

Sempre all'art. 8 della legge sulla stampa, sono aggiunti due commi dopo il quinto.

Il primo, non modificato dal Senato, prevede che della stessa procedura giudiziale può avvalersi l'autore dell'articolo o del servizio (su giornali, trasmissioni radio TV e testate online) nel caso di inerzia rispetto alla pubblicazione della smentita o della dichiarazione da parte del direttore o, comunque, del responsabile. Quest'ultimo, in caso di richiesta dell'autore, è obbligato a fare inserire la dichiarazione o la rettifica.

L'ulteriore comma aggiuntivo – **introdotto dal Senato** - detta una *disciplina sanzionatoria della mancata pubblicazione della rettifica* (sia quella richiesta dalla persona offesa che quella richiesta dall'autore dell'articolo offensivo).

Se la rettifica è pubblicata su ordine del giudice, quest'ultimo:

- comunica al prefetto il relativo provvedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (la cui entità è aumentata, *v. ultra*) per mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione da parte del giudice;
- trasmette gli atti all'ordine dei giornalisti per le competenti determinazioni (di natura disciplinare) a carico del responsabile inadempiente.

Come detto, l'attuale sesto comma (settimo comma, nella nuova numerazione) viene modificato con l'aumento, in particolare nel limite massimo, dell'entità della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale importo di 7.746 euro nel minimo e 12.911 euro nel massimo è sostituito da 8.000 euro (minimo) e 16.000 euro (massimo).

Risarcimento del danno (commi 3 e 4)

Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame, non modificato dal Senato, introduce l'articolo 11-bis nella legge sulla stampa, relativo al risarcimento del danno. La disposizione prevede dei parametri di cui il giudice deve tener conto nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo:

- la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato;
 - la gravità dell'offesa;
 - l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.
- L'azione civile risarcitoria si prescrive in due anni.

E' conseguentemente prevista, dal comma 4 dell'art. 1 della p.d.l., l'abrogazione dell'art. 12 della legge sulla stampa, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato

Pene per la diffamazione (comma 5)

Il comma 5 dell'articolo 1 del testo in esame sostituisce l'art. 13 della legge sulla stampa, riunendo in tale articolo le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali *viene eliminata la pena della reclusione*.

Attualmente, l'art. 13 della legge 47/1948 consta di un unico comma che fa riferimento alla sola diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 258 euro. La fattispecie base della diffamazione a mezzo stampa (o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico) è invece prevista dall'art. 595 c.p. ed è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516

Al comma 1 del nuovo art. 13, la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione, o tramite testate online registrate presso i tribunali (ex art. 5 della legge sulla stampa) viene sanzionata con la sola multa fino ad un massimo di 10.000 euro.

Nel corso dell'esame **al Senato è stato soppresso** il limite minimo della sanzione, che la Camera – fermo restando l'identico limite massimo - aveva indicato in 5.000 euro.

In base al secondo periodo del comma 1 del nuovo art. 13, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato diffuso con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il Senato, per tale ipotesi, **ha ridotto di 10.000 euro** i limiti edittali della multa, previsti nel testo-Camera tra i 20.000 e i 60.000 euro

Sono, poi, aggiunti sei nuovi commi all'art. 13:

- un comma 2, che prevede che, alla condanna per diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisione o tramite testate online registrate, consegue la pena accessoria della *pubblicazione della sentenza* nei modi stabiliti dall'articolo 36 c.p. (affissione al comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia). Nelle ipotesi, invece, di recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, c.p. (*commissione di nuovo delitto non colposo*) si applica la pena accessoria *dell'interdizione dalla professione di giornalista* per un periodo da un mese a sei mesi. **Il Senato ha così modificato** l'analoga ipotesi del testo-Camera che faceva riferimento ai casi di recidiva per nuovo delitto non colposo *della stessa indole* (risulta, quindi, ampliato l'ambito di applicazione della citata pena accessoria);
- un comma 3 che prevede soggetto alla stessa pena della multa da 10.000 a 50.000 euro il direttore (o comunque, il responsabile) delle testate giornalistiche cartacee o online registrate che, nonostante la richiesta, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8;

- un comma 4 che stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa e del direttore della testata (o dell'editore, nel caso di stampa non periodica) quando, anche spontaneamente, si sia provveduto alla pubblicazione o alla diffusione delle dichiarazioni o delle rettifiche secondo quanto previsto dall'art. 8. **Il Senato ha aggiunto** un'ulteriore ipotesi di non punibilità, quando l'autore della diffamazione abbia chiesto al responsabile la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa (e il responsabile non abbia provveduto);
- un comma 5 che prevede che il giudice debba valutare la non punibilità in relazione alla rispondenza della rettifica ai requisiti di legge;
- un comma 6 secondo cui - con la sentenza di condanna - il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari;
- un comma 7 che prevede l'applicazione della disciplina del codice penale sull'esclusione della prova liberatoria (art. 596), sulla perseguibilità a querela e sull'estinzione del reato (art. 597).

Giudice competente per la diffamazione online (comma 5)

Il comma 6 dell'articolo 1 interviene sull'art. 21 della legge sulla stampa prevedendo - in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale ex artt. 8 e 9 c.p.p. (luogo del commesso delitto) – che il giudice competente per i reati di diffamazione a mezzo stampa commessi mediante comunicazione telematica è il tribunale del *luogo di residenza della persona offesa*.

Modifiche al codice penale (articolo 2)

L'articolo 2 della proposta di legge modifica gli artt. 57 (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*), 594 (*Ingiuria*) e 595 (*Diffamazione*) del codice penale.

Responsabilità del direttore

Il comma 1 dell'art. 2 sostituisce l'art 57 c.p., relativo alla responsabilità colposa del direttore per omesso controllo sui contenuti della pubblicazione (*v. ante*) la cui rubrica modificata non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai *reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione*.

Il nuovo primo comma è riferito alla *responsabilità del direttore* o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché – per coordinamento - delle testate giornalistiche online registrate: appare meglio precisato il *nesso di causalità* dell'illecito (finora individuato nell'"omesso controllo") stabilendosi che il direttore risponde dei citati

reati se costituiscono conseguenza della *violazione dei doveri di vigilanza* sul contenuto della pubblicazione.

Il Senato ha modificato tale disposizione ripristinando, in particolare, la *natura colposa* dell'indicata responsabilità, che risultava espunta dal testo trasmesso dalla Camera.

La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista.

Il nuovo primo comma dell'art. 57 prevede poi la *possibile delega delle funzioni di vigilanza* da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche online registrate. La delega deve risultare da atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato.

Il Senato ha, inoltre, **aggiunto** un secondo comma all'art. 57 che prevede in ogni caso che *il direttore responsabile* (o il suo vice) *risponde per gli scritti e le diffusioni non firmati* sui quotidiani, sui periodici e sulle testate giornalistiche TV o radiofoniche ovvero sulle testate online registrate.

La previsione si conforma a quanto già parzialmente asserito in materia dalla giurisprudenza (v. da ultimo, *Cass. pen., sez. V, sent. 26 settembre 2012, n. 41249, caso Sallusti*).

Rimane non espressamente disciplinato il caso di responsabilità per articoli diffamatori firmati con uno pseudonimo.

Reato di ingiuria

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'art. 594 c.p. sull'ingiuria, la cui fattispecie base – riferita a chiunque offende l'onore o il decoro di una persona - è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro (comma 1).

La disposizione, non modificata dal Senato, *elimina dal comma 1 la previsione della reclusione* sanzionando l'ingiuria - ovvero l'offesa all'onore e al decoro di una persona presente - con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro.

All'attuale fattispecie è aggiunta l'ingiuria commessa in via "telematica" punita sempre con la sola multa fino a 5.000 euro.

Aggravante dell'ingiuria è, invece, l'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (aumento della multa fino alla metà) o commessa in presenza di più persone.

Attualmente l'aumento della pena - fino a 1/3 - riguarda solo la seconda ipotesi, mentre l'attribuzione di un fatto determinato è punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032.

Reato di diffamazione

Il comma 3 dell'articolo 2 del nuovo testo - anch'esso non modificato dal Senato - sostituisce l'art. 595 c.p. in tema di diffamazione (l'offesa alla reputazione altrui commessa comunicando con più persone).

In particolare, anche per la diffamazione, la pena *non è più la reclusione ma la multa*.

Inoltre, per esigenze di coordinamento, è *eliminata* dal nuovo art. 595 c.p. *la fattispecie a mezzo stampa* confluita nell'art. 13 della legge 47/1948 (fattispecie attualmente prevista dal terzo comma dell'art. 595 e punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro).

La fattispecie base del reato, prevista dal primo comma, è punita con la multa da 3.000 a 10.000 euro (la sanzione attuale è la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro).

Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, *l'attribuzione di un fatto determinato* (secondo comma) costituisce un'aggravante, punita con la multa fino ad un *massimo di 15.000* euro (invece della reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro)

Nonostante non sia indicato un limite minimo della sanzione, si ricorda che l'art. 24 c.p. stabilisce che la multa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro, né superiore a 50.000 euro.

Ulteriore aggravante (aumento della multa della metà) – prevista dal nuovo terzo comma - è costituita dall'aver commesso il reato con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico *o in via telematica* (quest'ultima modalità innova il contenuto dell'attuale terzo comma dell'art. 595 dal quale è, come detto, eliminato il riferimento alla diffamazione col mezzo della stampa)

Il quarto comma del vigente art. 595 c.p. viene, infine, abrogato: esso riguarda l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio.

Misure a tutela della persona diffamata (articolo 3)

L'articolo 3 della proposta di legge è stato **inserito dal Senato** e riguarda *“Misure a tutela del soggetto o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione”* che riconoscono una sorta di diritto all'oblio del diffamato.

Nello specifico, la disposizione riconosce alla persona offesa il *diritto* - strettamente inerente all'uso della rete Internet e degli archivi online dei giornali cartacei - di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.

Occorre valutare se il diritto a richiedere l'eliminazione dei contenuti diffamatori presupponga una sentenza definitiva di condanna per diffamazione e se pertanto sia utile esplicitare nella disposizione tale presupposto.

Inoltre, occorre valutare l'effettiva portata innovativa del diritto alla cancellazione dei dati personali trattati in violazione di legge, considerato che l'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) già prevede tale diritto. Rispetto a esso è peraltro aggiunta espressamente la possibilità di agire anche in capo al convivente del *de cuius* (v. comma 3).

La tutela prevista dall'art. 3 della proposta di legge pare simile a quella definita in dottrina e giurisprudenza come **diritto all'oblio**. Tuttavia non sembra coincidere con esso. La diffamazione riguarda, infatti, l'illecita pubblicazione di dati o notizie false mentre il diritto all'oblio interessa in genere la pubblicazione di dati o notizie vere per i quali, però, il lungo tempo trascorso non rende più necessaria (a fini informativi o giornalistici) la permanenza negli archivi online (si pensi, in particolare, a una sentenza di condanna civile o penale inflitta 20-30 anni prima).

Il cd. *diritto all'oblio* può facilmente trovarsi in conflitto con altri diritti costituzionalmente tutelati come la libertà di espressione e di stampa (art. 21, Cost.). Proprio in riferimento ad un caso di diffamazione, peraltro riconosciuto come tale in sede giudiziaria, va segnalata una nota decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (*sentenza del 16 luglio 2013*). La CEDU ha qui rigettato l'istanza di due cittadini polacchi che avevano chiesto, invano, la rimozione di alcuni articoli a loro giudizio diffamatori, contenuti in archivi di giornali online, articoli che mettevano in evidenza i rapporti di affari che intrattenevano con dei politici locali. Per la Corte di Strasburgo, la libertà di espressione e il valore storico degli archivi online dei giornali non possono essere minate neanche se c'è stata una comprovata diffamazione con relativa condanna di un tribunale nazionale. Quindi la rimozione degli articoli da un sito Internet di una testata sarebbe una misura "sproporzionata" ed in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione EDU che garantisce la libertà d'espressione.. Sempre secondo la Corte, "*tale diritto (la libertà di espressione, ndr) include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera*".

Più di recente, la *sentenza 13 maggio 2014* della Corte di giustizia europea (cd. sentenza Costeja o sentenza Google) ha autorizzato i privati a chiedere ai motori di ricerca la rimozione dei link alle pagine (cd. deindicizzazione) contenenti i propri dati personali quando, nonostante siano leciti e veritieri, appaiano inadeguati, irrilevanti o comunque non più rilevanti per il decorso del tempo. La novità sta nel fatto che la Corte europea ha precisato come anche i motori di ricerca, a dispetto della direttiva UE e-commerce (2003/312/CE) che prevede una serie di esenzioni per i fornitori di servizi online, devono essere considerati titolari del trattamento e quindi devono rispettare la normativa sulla *data protection* (e quindi il diritto all'oblio).

Sul piano nazionale, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione con la *sentenza 5 aprile 2012, n. 5525*. La Corte ha concluso per la sussistenza nel caso di specie di un obbligo a carico dell'editore di predisporre un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, consentendone il rapido accesso. Quasi di passaggio, la Corte ha peraltro rilevato che il fornitore del

servizio di motore di ricerca (l'Internet provider) non avesse alcun ruolo o responsabilità nella vicenda, spettanti invece al responsabile del sito sorgente.

La Corte Suprema ha riconosciuto espressamente l'esistenza di un diritto all'oblio, inteso nel senso di cui sopra di diritto alla tutela della propria (attuale) identità personale e morale nella sua proiezione sociale. Ha rimarcato la differenza tra un archivio in senso tradizionale e la Rete, dove tutte le notizie sono presentate in maniera non strutturata, "piatta", e decontestualizzate. Ha osservato che se la finalità di documentazione storica può legittimare, dal punto di vista del Codice della privacy, la conservazione e pubblica accessibilità dell'articolo che riporta una determinata notizia e la persistente identificabilità del protagonista – la non eccedenza e persistente compatibilità del trattamento dei dati rispetto al legittimo fine del trattamento stesso è uno dei capisaldi del diritto della privacy – è però coerente con questa finalità, e al tempo stesso rispettoso del diritto all'oblio, che la notizia sia aggiornata e contestualizzata, o financo cancellata dall'archivio, se non risponde più a verità.

Tale diritto alla cancellazione di notizie e dati personali è esercitato indipendentemente dal diritto alla rettifica o all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo diffamatorio (comma 1).

Alla mancata eliminazione delle notizie diffamatorie dai siti e dai motori di ricerca per inerzia o rifiuto da parte dell'Internet provider consegue la possibilità di ricorrere in giudizio, *ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico)*. L'interessato potrà, infatti, chiedere che sia il giudice ad ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori dai siti Internet e dai motori di ricerca inibendone l'ulteriore diffusione (comma 2).

L'art. 14 del D.Lgs 70/2003 prevede che l'autorità giudiziaria (o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza) può esigere, anche in via d'urgenza, che l'Internet provider, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse trasmettendo in rete e memorizzando le informazioni fornite da un utente, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione.

Alla morte del diffamato non consegue la perdita delle facoltà ed dei diritti previsti dall'art. 3, che possono, quindi, essere esercitati dagli eredi o dal convivente (comma 3).

Protezione dei dati personali e diritto all'oblio: le iniziative in corso nell'Unione Europea (a cura del Servizio Rapporti con l'Unione Europea)

Sul piano europeo, il quadro vigente è costituito dalla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali**, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Entrambi gli atti normativi citati sono attualmente in fase di revisione.

La Commissione europea ha presentato un pacchetto costituito da:

- una proposta di regolamento COM(2012)11, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), volta a sostituire la direttiva 95/46/CE);
- una proposta di direttiva COM(2012)10, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, volta a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI citata.

Il pacchetto è all'esame delle Istituzioni europee. Le due proposte sono state oggetto di approvazione in prima lettura da parte della Assemblea plenaria del Parlamento europeo nella sessione dell'11-14 marzo 2014.

Mentre la direttiva del 1995 aveva già previsto uno strumento volto alla cancellazione – a determinate condizioni – dei dati personali, la riforma amplia le possibilità di esercizio del diritto alla cancellazione e introduce il cosiddetto **diritto all'oblio**. In particolare l'interessato (qualora sussistano i motivi indicati nella disposizione: ad esempio, dati non più necessari per le finalità per cui sono stati trattati, dati trattati illecitamente, revoca del consenso, scadenza del periodo di conservazione, etc.) avrà il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati.

Qualora abbia reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di è tenuto ad informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

Il Parlamento europeo ha proposto una serie di emendamenti volti a rafforzare la previsione indicata. In particolare è, tra l'altro, stabilito l'obbligo per il responsabile del trattamento di assicurare la cancellazione di tali dati, ed è altresì introdotta la previsione del diritto alla cancellazione dei dati qualora tale misura sia decisa in via definitiva da un tribunale o da un'autorità di regolamentazione con sede nell'Unione.

Similmente alla direttiva vigente, sono previste dalla riforma **eccezioni all'obbligo di cancellazione**, in particolare, ove la conservazione dei dati sia necessaria per: l'esercizio del diritto alla libertà di espressione; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica; adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento (il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo). Sono altresì previste fattispecie in cui il responsabile invece di provvedere alla cancellazione è tenuto alla limitazione del trattamento dei dati personali.

Querela e azione risarcitoria temerarie (articoli 4 e 6)

L'articolo 4 del nuovo testo della p.d.l. (già art. 3 del testo-Camera) aggiunge un comma all'art. 427 del codice di procedura penale, relativo alla *condanna del querelante alle spese e ai danni*.

L'attuale art. 427 c.p.p. prevede che, nei reati a querela dell'offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (comma 1). La ratio della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela. In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte (comma 2). Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (comma 3).

Il comma aggiuntivo 3-bis prevedeva - nella versione approvata dalla Camera - che il giudice potesse irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Il Senato ha integralmente riformulato il nuovo comma 3-bis prevedendo, per la condanna del querelante:

- che il giudice non possa agire d'ufficio ma sia necessaria un'istanza dell'imputato;
- che la condanna al pagamento della sanzione debba conseguire a sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
- che debba risultare la temerarietà della querela;
- che la sanzione, anziché compresa tra un limite e un massimo, sia determinata dal giudice in via equitativa.

Si osserva che il testo del comma 3-bis dovrebbe essere integrato con il riferimento esplicito alla sentenza "di assoluzione" perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso

L'articolo 6, introdotto dal Senato, integra la formulazione del primo comma dell'art. 96 del codice processuale civile, prevedendo una ipotesi di *responsabilità aggravata civile* di colui che, in *malafede o colpa grave*, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

La nuova disposizione prevede che, su domanda del convenuto, *il giudice* – rigettando la domanda di risarcimento – *può condannare l'attore*, oltre che al rimborso delle spese ed al risarcimento a favore del convenuto stesso, *al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa*.

Segreto professionale (articolo 5)

L'articolo 5 del testo modifica l'art. 200 c.p.p. estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

Come i colleghi professionisti, quindi, anche i giornalisti pubblicisti non potranno essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Rimane fermo che il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Elementi di diritto comparato: la disciplina in materia di diffamazione, in particolare a mezzo Internet, in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna *(a cura del servizio Biblioteca)*

Francia

In Francia le norme che definiscono il reato di diffamazione e di ingiuria espresse mediante mezzi di comunicazione pubblica sono contenute nella legge sulla libertà di stampa del 1881, più volte modificata (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Il testo legislativo prevede un regime speciale per la sanzione dei reati commessi a mezzo stampa o mediante altri mezzi di comunicazione, tra i quali è compreso anche “ogni mezzo di comunicazione al pubblico per via elettronica” (art. 23).

Il diritto francese oltre a prevedere i due reati di diffamazione e ingiuria, dà anche diverso rilievo al fatto che le dichiarazioni diffamatorie o ingiuriose siano state espresse in forma pubblica o privata.

La diffamazione è definita, all’art. 29 della legge citata, come “ogni allegazione o imputazione di un fatto che sia lesiva dell’onore o della considerazione della persona o del corpo al quale è riferita”. L’elemento morale del reato consiste nella consapevolezza di recare danno all’onore o alla considerazione altrui, mentre l’intenzione di nuocere è presunta. Con la formula “lesione dell’onore e della considerazione della persona” si intende l’offesa recata alla sfera più intima dell’individuo, ossia alla dignità e al decoro dell’essere umano. L’art. 29 dispone inoltre che “la pubblicazione diretta, o come riproduzione, di questa allegazione o di questa imputazione è punibile anche se è fatta in forma dubitativa, o se riguarda una persona o un corpo non espressamente indicati, ma di cui l’identificazione è resa possibile dai termini dei discorsi, delle grida, delle minacce, degli scritti o degli stampati, dei manifesti o dei cartelloni incriminati”.

L’ingiuria, ai sensi dello stesso art. 29, secondo comma, è definita come “ogni espressione di oltraggio, di disprezzo o di invettiva che non contenga l’imputazione di alcun fatto preciso”.

La distinzione tra le due fattispecie si fonda sull’offesa all’onore e alla considerazione della vittima, con imputazione di un fatto preciso o meno.

La legge sulla libertà di stampa definisce come délits (reati) la diffamazione e l’ingiuria espresse in forma pubblica e ne prevede le sanzioni penali (artt. 30-33). Qualora invece la diffamazione o l’ingiuria siano espresse in forma privata, il Codice penale le qualifica come infrazioni definite “contravvenzioni” (contraventions) di I classe (Code Pénal, art. R.621-1 e art. R.621-2) e punibili con un’ammenda fino a 38 euro (Code Pénal, art. 131-13).

Le diffamazioni e le ingiurie in forma pubblica sono soggette, di norma, secondo la legge sulla libertà di stampa, alla prescrizione dopo tre mesi dalla loro espressione (art. 65), ad eccezione di quelle formulate per motivi razziali, religiosi

o riguardanti il sesso, l'orientamento sessuale o una condizione di handicap della vittima, per le quali il termine di prescrizione è di un anno.

Le pene relative alla diffamazione e all'ingiuria pubblica variano in base alla vittima del reato e alle motivazioni che ne sono alla base.

Se la diffamazione pubblica è commessa nei confronti di tribunali, forze armate, "corps constitués" (ad esempio, consigli comunali, università, camere di commercio), amministrazioni pubbliche (art. 30), o se è rivolta verso il Presidente della Repubblica, o verso i membri del governo, i parlamentari, o altre categorie, tra cui "i cittadini incaricati di un servizio o mandato pubblico", in ragione delle loro funzioni o del loro ruolo (art. 31), la pena prevista è un'ammenda fino a 45.000 euro. Se, invece, il soggetto offeso è una persona fisica non appartenente ad una delle categorie citate negli artt. 30 e 31, la pena consiste in un'ammenda fino a 12.000 euro (art. 32).

Nel caso in cui la vittima subisca una diffamazione per motivi razziali o per la sua appartenenza ad una confessione religiosa o anche in ragione della sua identità sessuale, del suo orientamento sessuale o di una sua condizione di handicap, per l'autore del reato è prevista una pena detentiva fino ad un anno e/o un'ammenda fino a 45.000 euro (art. 32).

L'ingiuria pubblica commessa nei confronti degli stessi organi o persone menzionate agli artt. 30 e 31 o nei confronti di soggetti privati è sanzionata con un'ammenda fino a 12.000 euro. È punita invece con una pena fino a sei mesi di detenzione e un'ammenda fino a 22.500 euro l'ingiuria pubblica per motivi razziali, o per l'appartenenza del soggetto offeso ad una confessione religiosa o in ragione della sua identità sessuale, del suo orientamento sessuale o di una sua condizione di handicap (art. 33).

I reclami per il risarcimento di danni causati dalla diffamazione o dall'ingiuria, come da altri illeciti che si qualificano come abusi della libertà di espressione previsti dalla legge sulla libertà di stampa, sono azionabili in via principale in sede penale, salvo alcune eccezioni (art. 45).

L'imputazione di responsabilità penali per gli illeciti previsti dalla legge sulla libertà di stampa commessi attraverso internet è inoltre regolata dalla legge del 1982 sulla comunicazione audiovisiva, da ultimo modificata nel 2009 (Loi n. 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle). Il provvedimento prevede una responsabilità penale principale del direttore o co-direttore della pubblicazione elettronica se la messa online del messaggio incriminato è stata preventivamente determinata; in questo caso l'autore materiale del messaggio diffamatorio o ingiurioso sarà perseguito solo come "complice". Nel caso in cui invece la pubblicazione del messaggio incriminato non sia stata preventivamente determinata dal direttore, risulterà come "autore principale" del messaggio, e dunque perseguibile, l'autore materiale dello stesso, o in caso di sua impossibile identificazione, il produttore (producteur) della pubblicazione (art. 93-3).

La responsabilità del direttore (o del co-direttore) è poi esclusa “se l’illecito risulta dal contenuto di un messaggio indirizzato da un internauta ad un servizio di comunicazione online e messo a disposizione del pubblico da tale servizio in uno spazio di contributi personali identificato come tale”. In tal caso deve inoltre risultare che il direttore (o il co-direttore) non era effettivamente a conoscenza del messaggio prima della sua messa online o che, appena avutane notizia, abbia provveduto prontamente a ritirarlo dalla rete.

Sempre con riferimento alle responsabilità penali per le dichiarazioni diffamatorie e ingiuriose pubblicate online, rileva anche la normativa riguardante specificatamente i supporti della comunicazione via internet. A tal proposito sono da considerare in particolare gli obblighi sanciti dalla legge sull’economia digitale del 2004 (Loi n. 2004-575 du 21 juin 2004 sur l’économie numérique).

La legge del 2004 stabilisce, in modo specifico, che i gestori di piattaforme digitali che assicurano lo stoccaggio di messaggi scritti, immagini, ecc. online, su richiesta degli utenti dei servizi di stoccaggio, non siano in linea di principio responsabili per le attività o le informazioni di carattere illecito immesse sui siti internet, nel caso in cui non siano a conoscenza del loro contenuto illecito o se, dal momento in cui essi ne abbiano avuto conoscenza, abbiano provveduto prontamente a ritirare i messaggi incriminati o a renderne impossibile l’accesso (art. 6, I, 3).

Il provvedimento dispone inoltre che i soggetti che offrono servizi per l’accesso alla rete e i gestori di piattaforme digitali che assicurano lo stoccaggio di messaggi, ecc. online “non sono sottoposti ad un obbligo generale di controllare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né ad un obbligo generale di ricercare fatti o circostanze che rivelano attività illecite” (art. 6, I, 7).

Tuttavia, con riguardo ad alcune informazioni è invece loro richiesto un particolare controllo sui messaggi che gli internauti possono diffondere. Si tratta di comunicazioni sui seguenti temi: apologia dei crimini contro l’umanità, incitamento all’odio razziale, così come alla pornografia infantile, incitamento alla violenza, in particolare contro le donne, offese alla dignità umana (art. 6, I, 7).

Ai fini di un contrasto alla diffusione di tali contenuti, gli internet host provider e i gestori di piattaforme digitali di stoccaggio di messaggi online sono obbligati a mettere a punto un dispositivo facilmente accessibile e visibile, che permetta a tutti di segnalare loro la pubblicazione di tali messaggi illeciti. Essi hanno inoltre l’obbligo di informare le autorità competenti di ogni attività illecita di diffusione dei temi sopra richiamati da parte degli utenti dei loro servizi, che sia stata loro segnalata e di rendere pubblici i mezzi che essi dedicano alla lotta contro queste attività illegali (art. 6, I, 7).

L’inosservanza di tali obblighi generali è sanzionata con la pena fino ad un anno di detenzione e un’ammenda fino a 75.000 euro.

Ogni vittima di dichiarazioni diffamatorie o ingiuriose, secondo la legge sulla libertà di stampa, ha inoltre “diritto di replica” (droit de réponse).

La legge del 2004 ha istituito anche uno specifico diritto di replica applicato a internet in base al quale ogni persona nominata o designata in un servizio di comunicazione al pubblico online dispone di un diritto di replica, con anche possibilità di richiedere la correzione della pubblicazione o del messaggio che possa indirizzare al servizio online (art. 6, IV). La richiesta di esercizio del diritto di replica è indirizzata al direttore della pubblicazione online, o in caso di persona che editi a titolo non professionale o mantenga l'anonimato, al provider o al web host provider. La richiesta di replica, che è gratuita, deve essere presentata entro il termine di 3 mesi dalla data di diffusione al pubblico del messaggio in causa. Il direttore della pubblicazione è tenuto a inserire le repliche nel servizio di comunicazione al pubblico online entro i tre giorni successivi alla ricezione di tali repliche, pena l'obbligo del pagamento di un'ammenda di 3750 euro, che non esclude anche eventuali altre sanzioni e risarcimento-danni ai quali il messaggio online in causa possa dare luogo (cfr. inoltre Décret d'application du 24 octobre 2007).

Germania

Le disposizioni che disciplinano il reato di diffamazione sono contenute nella quattordicesima sezione della parte speciale (Besonderer Teil) del Codice penale (Strafgesetzbuch – StGB), dedicata ai delitti contro l'onore. Pur essendo sancite a livello costituzionale (art. 5 della Legge Fondamentale), la libertà di stampa e la libertà di informazione radiotelevisiva incontrano però dei limiti nell'esigenza di garantire altri interessi meritevoli di tutela. La libertà di manifestare e diffondere il proprio pensiero con parole, scritti e immagini senza preclusioni da fonti accessibili a tutti non possono, infatti, ledere le disposizioni poste a tutela della gioventù e il diritto all'onore personale, come stabilisce lo stesso art. 5 LF, comma 2.

La disciplina codicistica distingue tre fattispecie di reato: la diffamazione, la menzogna diffamatoria e la diffamazione e menzogna diffamatoria contro persone impegnate nella vita politica. Per quanto riguarda la diffamazione in generale (Üble Nachrede), il § 187 del Codice penale stabilisce che chiunque, riferendosi ad un'altra persona, affermi o divulghi un fatto idoneo a denigrarla o a svalutarla di fronte all'opinione pubblica, è punito - se il fatto non è provabile e vero - con la reclusione fino a un anno o con una sanzione pecuniaria. Se l'azione è commessa pubblicamente o mediante la diffusione di scritti, è prevista la detenzione fino a due anni o una pena pecuniaria. La prova liberatoria della verità del fatto affermato determina un'esclusione della punibilità, nella misura in cui non sia rinvenibile la fattispecie di cui al § 192, cioè la c.d. "ingiuria nonostante prova liberatoria" (Beleidigung trotz Wahrheitsbeweiss). Ciò che rileva non è la sussistenza della verità in senso assoluto del fatto affermato, quanto la possibilità di provarne la fondatezza e la realtà: sull'autore del reato

grava quindi un onere probatorio da intendersi in senso materiale. Qualora non sia possibile giungere alla prova liberatoria perché permangono dubbi sulla verità o meno delle dichiarazioni rese, in parziale contrasto con il principio "in dubio pro reo", il giudice sarà tenuto a condannare l'imputato non potendo escludere con certezza l'antigiuridicità e la colpevolezza insite nella sua condotta. Sono tuttavia previste anche ipotesi in cui l'autore resta comunque impunito, come ad esempio nel caso in cui avesse agito in difesa di diritti o per la tutela di interessi giuridicamente protetti ai sensi del § 193 (Wahrnehmung berechtigter Interessen) o quando la dichiarazione resa si fondi su di una notizia proveniente da un organo ufficiale. Nel riferirsi alla prova liberatoria tramite sentenza penale (Wahrheitsbeweis durch Strafurteil), il § 190 dispone che se il fatto affermato o divulgato è un reato, la prova liberatoria si considera fornita quando la persona offesa è stata condannata per questo fatto con giudizio definitivo. La prova liberatoria è invece esclusa quando la parte lesa è stata definitivamente assolta prima dell'affermazione o della divulgazione del fatto.

La conoscenza o meno, da parte dell'autore, della falsità delle proprie affermazioni, distingue la diffamazione dalla menzogna diffamatoria (Verleumdung) di cui al § 187, in base al quale chiunque, riferendosi ad un'altra persona, affermi o divulghi in mala fede un fatto non vero, idoneo a denigrarla o a svalutarla di fronte all'opinione pubblica o a mettere in pericolo la sua reputazione, è punito con la detenzione fino a due anni o con la pena pecuniaria. In caso di circostanze aggravanti, cioè se l'azione è commessa pubblicamente, in una riunione o tramite la diffusione di scritti, la durata della pena detentiva può arrivare fino a cinque anni. Rispetto al § 186 è qui prevista, come ulteriore aggravante, l'ipotesi che l'azione denigratoria possa essere commessa anche nell'ambito di una riunione.

Nel successivo § 188 la diffamazione e la menzogna diffamatoria sono riferite entrambe alle persone impegnate nella vita politica (Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens). La norma prevede, infatti, che se pubblicamente, in una riunione o tramite la diffusione di scritti viene diffamata una persona impegnata nella vita politica, per motivi connessi alla sua posizione nella vita pubblica, e l'azione è idonea a pregiudicarne in maniera rilevante l'attività pubblica, la pena consiste nella detenzione da tre mesi a cinque anni. Per la menzogna diffamatoria è, invece, prevista una pena detentiva da sei mesi a cinque anni, quando sussistono gli stessi presupposti. Risulta evidente, in questo caso, che l'interesse tutelato trascende la prospettiva prettamente individuale e si proietta verso una funzione di pubblica utilità: la ragione della diffamazione deve cioè trovare fondamento proprio nella posizione ricoperta dall'offeso e deve essere tale da pregiudicarne l'agire pubblico in maniera rilevante.

Infine, l'ultima disposizione della sezione, il § 200, nel chiudere la disciplina dei delitti contro l'onore, prevede la pubblicazione della sentenza di condanna

(Bekanntgabe der Verurteilung). Il tipo di pubblicità deve essere stabilito nella sentenza. In particolare, se l'ingiuria è stata commessa tramite pubblicazione in un quotidiano o in un periodico, anche la pubblicazione deve essere disposta in un quotidiano o in un periodico e, se possibile, precisamente nello stesso in cui era contenuta l'ingiuria. Le stesse regole si applicano anche quando l'ingiuria è stata commessa per mezzo di una trasmissione radiofonica.

La responsabilità dei service providers

Con la legge del 22 luglio 1997 (rimasta in vigore fino al 2007) recante la disciplina delle condizioni generali per i servizi di informazione e comunicazione (Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste – IuKD) sono state introdotte nell'ordinamento tedesco alcune norme che riguardano specificamente la responsabilità dei provider e degli operatori in internet. Tali disposizioni, contenute precisamente nel § 5 della legge sull'utilizzo dei servizi telematici (Gesetz über die Nutzung von Telediensten,

Teledienstegesetz - TDG) che costituiva l'art. 1 della IuKD, distinguono due figure di provider: il fornitore di servizi e il fornitore di un accesso alla rete. Il primo, oltre a predisporre un accesso alla rete per i propri utenti, è un fornitore di informazioni – in modo diretto o tramite terzi – sulla rete stessa. Qualsiasi provider che predisponga pagine web a cui gli utenti possono accedere rientra in questa categoria e deve considerarsi responsabile sia per il materiale illecito da lui stesso creato o riprodotto e messo a disposizione per i propri utenti, sia per il materiale prodotto da altri e messo a disposizione sul suo server. In quest'ultimo caso, però, occorre che il provider sia a conoscenza della pubblicazione di materiale illecito sul suo server, che disponga degli strumenti tecnici per evitare l'ulteriore diffusione in rete di tale materiale e che si possa ragionevolmente attendere un suo intervento affinché la diffusione di tale materiale venga impedita. Diversa è invece la posizione della seconda figura di provider, che è escluso da qualsiasi forma di responsabilità per il materiale inviato da terzi, poiché è solo un fornitore di accesso alla rete al pari di un operatore telefonico.

Prima dell'approvazione della legge federale del 1997, la giurisprudenza tedesca era orientata ad applicare la disciplina della responsabilità editoriale di una testata giornalistica anche all'internet provider. In materia di diffamazione, ad esempio, l'orientamento dei giudici era quello di limitare la responsabilità dell'editore, e quindi per analogia anche quella del provider, alle sole affermazioni dichiaratamente offensive. Nell'affrontare un caso di diffamazione online, il Tribunale distrettuale di Stoccarda sostenne l'impossibilità di riconoscere in capo al provider responsabile un obbligo di controllo di tutto il materiale inviato dai propri utenti. Secondo i giudici di Stoccarda, tale responsabilità poteva essere ammessa soltanto nel caso in cui il provider fosse

stato a conoscenza o avesse potuto conoscere l'esistenza del materiale offensivo.

Le disposizioni contenute nella legge del 1997 riprendono in parte le affermazioni dei giudici di Stoccarda stabilendo le tre condizioni già menzionate perché possa attribuirsi una qualche responsabilità al fornitore di servizi in rete e cioè, riepilogando: che questi sia effettivamente a conoscenza (non basta quindi la mera conoscibilità) del materiale illecito; che abbia i mezzi tecnici idonei ad impedire l'ulteriore uso di tale materiale e che ci si possa ragionevolmente aspettare che tale impedimento venga messo in atto.

Dopo la sua entrata in vigore (1° agosto 1997), la legge sui servizi telematici (Teledienstegesetz) è stata modificata tre volte (nel 2000, nel 2001 e nel 2006) ed è stata infine abrogata e incorporata nella nuova legge sui media telematici (Telemediengesetz – TMG), contenuta nell'art. 1 della legge di unificazione di norme su determinati servizi elettronici di informazione e comunicazione (Gesetz zur Vereinheitlichung von Vorschriften über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, Elektronischer-Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz - EIGVG) del 26 febbraio 2007, con la quale è stata recepita in Germania la direttiva comunitaria 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. La nuova legge, in vigore dal 1° marzo 2007 e da ultimo modificata nel maggio 2010, si applica ai c.d. Telemedia, definiti in senso ampio come qualsiasi servizio di informazione o di comunicazione elettronico, che non sia, da un lato, una trasmissione radiofonica o televisiva (Rundfunk) e, dall'altro, un servizio di telecomunicazioni (Telekommunikationsdienst). Nel campo di applicazione della TMG non rientrano, ad esempio, né l'Internet Protocol TV (IPTV), né il Voice Over Internet Protocol (VOIP), ma le nuove disposizioni si applicano pienamente ai siti web, alla posta elettronica, ai motori di ricerca, alle piattaforme di scarico della musica, ai webshop, ai blog, ai newsgroup, ai portali, alle chatroom e ai video on demand. Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i prestatori di servizi telematici, compresi quelli di natura pubblica, a prescindere dal fatto che sia percepito o meno un compenso per l'utilizzo del servizio stesso.

Sostanzialmente le disposizioni contenute nella Telemediengesetz (§§ 7-10), pur essendo più ampie e dettagliate rispetto alla legge precedente, non mutano la responsabilità dei provider dei media telematici per i contenuti di terzi ospitati sui propri server (aste online, mercati virtuali, forum di discussione, siti web, ecc.). Tale responsabilità è infatti disciplinata anche dalla normativa comunitaria in materia di commercio elettronico, che non prevede un obbligo generale di monitorare in via preventiva i contenuti pubblicati, ma solo quello di intervenire a posteriori una volta accertato il contenuto illecito. Il § 7, comma 1 della TMG, analogamente al § 5, comma 1 della vecchia normativa, stabilisce infatti che i fornitori di servizi (Diensteanbieter) sono responsabili per le proprie informazioni

da essi rese disponibili in rete secondo le leggi generali, ovvero le norme di diritto civile e penale (ivi comprese quelle relative al reato di ingiuria e diffamazione), di diritto pubblico e, in particolare, sul diritto d'autore. In tal caso la disciplina applicabile è assimilabile a quella prevista per le pubblicazioni off-line. Il comma 2 dello stesso articolo precisa però che gli stessi fornitori di servizi non hanno alcun obbligo di vigilanza sulle informazioni da essi trasmesse o memorizzate, né quello di indagare sulle circostanze che indichino un'attività illecita. Resta tuttavia invariato l'obbligo di rimuovere o di bloccare l'utilizzo delle informazioni così come previsto dalle leggi generali anche nel caso di irresponsabilità dello stesso fornitore di servizi.

Rispetto alla vecchia disciplina, la legge del 2007 distingue, ai fini della responsabilità imputabile al provider per i materiali altrui, la fattispecie della trasmissione (Durchleitung) di informazioni e quella della memorizzazione (Speicherung) di tali informazioni sul proprio server. In merito al primo profilo, il § 8 stabilisce che il fornitore di servizi non è responsabile per le informazioni altrui, che egli trasmette in una rete di comunicazione o a cui dà accesso per l'utilizzo, a meno che egli stesso non abbia indotto la trasmissione, non abbia selezionato il destinatario delle informazioni trasmesse e non abbia selezionato o modificato le informazioni trasmesse. L'irresponsabilità del provider è espressamente esclusa qualora egli collabori intenzionalmente con l'utente del suo server al fine di commettere un'azione illecita. Parimenti, il § 10 dispone che il provider non sia responsabile per le informazioni altrui che memorizza sul suo server, a meno che non sia a conoscenza dell'azione o dell'informazione illecita e non agisca prontamente per rimuovere l'informazione o bloccare l'accesso ad essa non appena acquisito tale conoscenza.

Regno Unito

La diffamazione effettuata attraverso comunicazioni elettroniche è fattispecie disciplinata dal Defamation Act 2013, le cui disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2014, hanno innovato un quadro normativo evolutosi - secondo un tratto tipico del sistema giuridico del Regno Unito - sulla base di un considerevole apporto del diritto giurisprudenziale.

Caratteri generali della law of defamation

La disciplina applicabile alla diffamazione è formata in parte dal diritto di matrice giurisprudenziale (common law) e in parte dal diritto legislativo; essa tende, nel complesso, a privilegiare un'impostazione fondata sull'illecito civile e sul conseguente risarcimento del danno rispetto all'approccio penalistico. La fattispecie della diffamazione costituisce essenzialmente un illecito civile (tort) che dà origine ad un'azione di risarcimento, e soltanto in modo residuale un reato (offence).

Nell'elaborazione giurisprudenziale, il carattere diffamatorio di una pubblicazione è materia tradizionalmente rimessa all'apprezzamento del giudice, come anche la sussistenza di esimenti (*privileges*), relative o assolute, corrispondenti ad una complessa casistica di situazioni nonché al grado di diffusione delle affermazioni diffamatorie; sul piano probatorio, inoltre, hanno rilievo la falsità e la malafede (*falsity and malice*) del contenuto di tali affermazioni. L'onere di provare, in sede di contenzioso civile, la veridicità delle affermazioni ritenute diffamatorie grava interamente sul convenuto, quale logica conseguenza della loro presunta falsità; l'operatività di questa regola probatoria comporta che, nella prassi, per non esporsi ad azioni di risarcimento i media usino particolare cautela nel pubblicare notizie di cui non sia certa la veridicità.

Sul versante penale, il reato si articola nelle due figure del libel e dello slander, a seconda che la lesione alla reputazione e all'onore venga perpetrata mediante lo scritto, la stampa o (in base alla interpretazione evolutiva del concetto di publication) la diffusione radiotelevisiva, oppure oralmente, mediante epiteti ingiuriosi od offensivi.

Nel primo caso, il libel – assimilabile alla diffamazione a mezzo stampa nel diritto italiano – è integrato da una condotta idonea a ledere l'altrui reputazione, indipendentemente dal fatto che l'autore della diffamazione abbia certezza della falsità di quanto dichiarato; la prova che le dichiarazioni di cui si asserisce il carattere diffamatorio siano corrispondenti a verità non è infatti elemento di per sé idoneo a far cadere l'accusa, a differenza di quanto avviene in sede civile (cosiddetta *defence of justification*). Il libel così perpetrato legittima la parte lesa ad agire in giudizio per ottenere provvedimenti inibitori (*injunction*) idonei ad interrompere il comportamento lesivo e per richiedere il risarcimento del danno, che può essere liquidato in misura assai ingente qualora non si limitino a compensare la lesione patita, ma assumano anche, nei casi più gravi, una funzione di deterrenza (*exemplary damages*).

Nel secondo caso, lo slander può dar luogo ad un'azione di risarcimento soltanto se la diffamazione o ingiuria consistano nell'attribuzione di un fatto delittuoso, o se la vittima provi di aver subito un danno materiale.

Portata del tutto residuale, nel sistema penale della defamation law, è assegnata al tema della responsabilità vicaria, che ha invece rilievo in sede di tutela civile poiché può esservi affermata la responsabilità, oltre che del giornalista, dell'editore e dello stampatore.

L'entità delle sanzioni penali previste per il reato di diffamazione dipende sostanzialmente dalla consapevolezza del reo (*mens rea*) circa la falsità delle affermazioni lesive della altrui reputazione. Tali sanzioni variano, per il libel, dall'ammenda alla pena detentiva fino a un anno; qualora il reo sia stato a conoscenza della falsità delle affermazioni, la pena detentiva può essere elevata a due anni.

Alla disciplina penale delineata dal common law, e sostanzialmente recepita dalle leggi in materia di criminal libel adottate nel XIX secolo, ha contribuito la successiva legislazione, perlopiù concernente i profili civilistici della materia ed orientata ad introdurre temperamenti in un sistema talvolta considerato, per la sua tradizionale rigidità, sbilanciato sul versante della tutela dell'onore rispetto alla garanzia del diritto di cronaca e di critica.

Con il Defamation Act approvato nel 1952, il legislatore ha dapprima mitigato il rigore di tali norme (applicabili quando l'affermazione diffamatoria configuri un "breach of peace" e abbia perciò rilevanza per l'interesse pubblico), introducendo attenuanti per il reo qualora questi abbia adottato comportamenti riparatori o si sia adoperato per rettificare le proprie affermazioni diffamatorie.

Successivamente, nella prospettiva di un riequilibrio delle posizioni soggettive suscettibili di essere incise dall'esercizio di libertà fondamentali, il Defamation Act 1996 ha ridotto il termine di prescrizione per promuovere azioni legali per diffamazione, e ha previsto quale esimente di responsabilità la rettifica delle notizie pubblicate ("offer to make amends"). Un'ulteriore difesa giudiziale è stata prevista dalla legge per il caso in cui la parte che ha contribuito alla divulgazione della notizia non abbia avuto conoscenza del suo contenuto diffamatorio ("innocent dissemination", applicabile, ad esempio, con riguardo alla distribuzione libraria o agli Internet service providers).

Da ultimo, con il Defamation Act 2013 il legislatore ha innovato le norme in materia di diffamazione, adottando un testo normativo che, pur non intendendo conseguire una codificazione della law of defamation (la cui disciplina generale resta ampiamente affidata, come già detto, al diritto giurisprudenziale), ne ha aggiornato gli istituti e ha introdotto, tra l'altro, alcune cause di non punibilità, nel segno di un più adeguato bilanciamento tra la tutela dell'onore e della reputazione e la libertà di espressione.

La legge del 2013 prevede, in particolare, l'onere per la parte lesa di provare l'effettivo pregiudizio subito ("serious harm") in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie; prevede altresì l'esimente costituita dall'interesse pubblico alla notizia, purché riportata in modo responsabile; introduce, per i mezzi di informazione, l'esimente della veridicità e correttezza delle notizie e dei commenti riportati ("truth and honest opinion"); definisce gli obblighi degli Internet service providers rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti, ponendo a loro carico la predisposizione di procedure di conciliazione tra gli autori dei contenuti diffusi e quanti se ne ritengono lesi nell'onore.

La responsabilità degli Internet service providers

Le disposizioni del Defamation Act 2013 dedicate alle comunicazioni elettroniche formano una disciplina complessivamente orientata ad individuare il punto di equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela dell'onore e della reputazione, in un ambito connotato sia dalle peculiarità tecniche degli strumenti

di comunicazione elettronica, che li distinguono dai tradizionali canali informativi, sia della varietà dei ruoli assunti dagli operatori del settore, i quali – sebbene ricompresi nella generale categoria degli Internet service providers (ISP) - possono essere, di volta in volta, fornitori di servizi di rete (host), gestori di piattaforme di comunicazione (come Facebook) oppure motori di ricerca (come Google).

Le nuove regole mantengono fermo il criterio generale dell'esonero da responsabilità dei providers rispetto ai contenuti immessi dagli utenti nei canali di comunicazione elettronica (user-generated contents); tale esclusione della responsabilità discende, com'è noto, dal diritto comunitario, segnatamente dalle norme in materia di commercio elettronico del 2000 (direttiva 2000/31/CE), le cui disposizioni (art. 12) isolano l'attività di "semplice trasporto" (mere conduit) svolta dagli operatori per affrancarla dall'imputabilità di illeciti commessi da terzi attraverso i mezzi di comunicazione elettronica ricadenti nel loro controllo.

In linea di principio, la posizione del fornitore di accesso a servizi Internet, che si limita a veicolare in rete l'informazione e non incorre in responsabilità per il suo contenuto, è dunque diversa da quella del provider in grado di esercitare un controllo sulle risorse informative rese accessibili al pubblico, il quale è per tale motivo assimilabile al publisher e soggetto alle medesime regole. La differenza dei due ruoli non è però così nitida nella prassi, poiché l'operatività dei provider può non esaurirsi nella prestazione di un servizio di connessione, ma configurarlo come secondary publisher, qualora essa comporti un certo grado di discrezionalità circa la durata e le modalità dell'accesso pubblico ad un determinato contenuto informativo pubblicato attraverso la sua piattaforma di comunicazione.

Per tale ragione, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di un attivo coinvolgimento dei fornitori di servizi di comunicazione, i quali, anche se non tenuti ad effettuare preventivi controlli sui contenuti diffusi attraverso le loro piattaforme, nondimeno devono provvedere, nel caso della diffusione di contenuti diffamatori (nella forma, ad esempio, di messaggio "postato" in un blog oppure di tweet inviato od inoltrato dall'utente), alla loro rimozione entro un breve termine e nel quadro di una specifica procedura che prende avvio con il reclamo notificatogli dalla parte lesa.

Tale obbligo è posto dalle legge quale contrappeso dell'esimente generale prevista per gli operators of websites (Defamation Act 2013, art.5), i quali non sono considerati responsabili della diffusione di contenuti diffamatori effettuata per loro tramite (anche quando i messaggi di tale natura sono pubblicati da utenti di od "ambienti" di comunicazione sottoposti a "moderazione"), se non in presenza di determinate condizioni: quando la parte lesa dimostri l'impossibilità di identificare l'autore materiale del messaggio (il quale deve invece essere individuabile, anche se anonimo, dal provider), di avere presentato reclamo al

provider e di non averne ricevuto risposta entro i termini, o che lo stesso provider ha agito con dolo (malice).

La disciplina così delineata è integrata dalle regole di dettaglio introdotte dalla normativa secondaria: le Defamation (Operators of Websites) Regulations 2013 prescrivono le operazioni che il provider, al fine di non incorrere nella relativa responsabilità, deve compiere una volta che venga a conoscenza di contenuti diffamatori diffusi attraverso la sua piattaforma di comunicazione.

È previsto nelle Regulations, in particolare, che il reclamo concernente un'informazione diffamatoria pervenuto al gestore della rete o piattaforma di comunicazione debba essere da questo notificato a sua volta all'utente individuato come autore del messaggio. L'utente che abbia ricevuto tale notifica (da cui possono essere espunte le generalità del reclamante) è tenuto, entro cinque giorni, a formulare per iscritto il proprio consenso alla rimozione del suo messaggio o commento, che in caso di sua adesione viene effettuata dal provider entro i due successivi giorni lavorativi, e resa nota al reclamante (art. 7).

In mancanza di tale risposta (o di sua incompletezza) il provider è obbligato, sempre entro il termine di due giorni lavorativi, alla cancellazione del testo di valenza diffamatoria (artt. 5, 6); in caso di espresso diniego del consenso da parte dell'autore (poster) del messaggio, questo dovrà comunicare i propri dati e dichiarare se acconsente alla loro trasmissione al reclamante (art. 8), dovendo comunque il provider, a fronte di una comunicazione di dati evidentemente falsi o inattendibili, procedere comunque alla rimozione del messaggio diffamatorio, e comunicare i dati identificativi dell'autore all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

Inoltre, in caso di ripetizione per più di due volte del messaggio diffamatorio, in forma identica o sostanzialmente analoga a quello già oggetto del primo reclamo, il provider provvede a rimuoverlo entro due giorni dal ricevimento del nuovo reclamo (art. 9 delle Regulations).

Ad innescare la procedura ora riassunta è, come già detto, il reclamo del soggetto che si pretende leso da notizie diffamatorie, atto di cui la normativa secondaria delinea la forma tipica: il claimant vi indica il significato da lui attribuito alle affermazioni di cui asserisce la valenza diffamatoria; vi specifica quali notizie sul suo conto sono da ritenersi inaccurate o non rispondenti al vero e, infine, vi dichiara di non avere sufficienti elementi per la immediata identificazione del loro autore (art. 2). Eventuali deroghe ai termini temporali che scandiscono tale procedura possono essere disposte dall'autorità giudiziaria in base a considerazioni di "interesse della giustizia" (art. 5 delle Regulations; una illustrazione degli adempimenti procedurali ripartiti tra i tre soggetti - operator, claimant e poster - è offerta dalla Guidance pubblicata dal Ministro della Giustizia nel gennaio 2014).

Merita segnalare come tali soluzioni complessivamente rappresentino, nell'esperienza del Regno Unito, l'approdo legislativo di un articolato dibattito

svoltosi precedentemente in ambito giurisprudenziale, e caratterizzato dai diversi orientamenti delineatisi in tema di obblighi del provider e sul parametro di diligenza (*reasonable care*) a cui essi devono attenersi circa il controllo sulle informazioni diffuse attraverso gli strumenti da loro gestiti.

A questo riguardo, la composizione dei contrapposti interessi è stata risolta dai giudici con una varietà di decisioni: se in un caso (*Godfrey v Demon Internet Ltd*, definitosi nel 2001) è stata affermata la responsabilità del provider che aveva rimosso i contenuti diffamatori da un forum di discussione trascorsi non meno di dodici giorni dal reclamo dell'interessato, in un caso più recente (*Tamiz v Google*, del 2012) è stata esclusa la responsabilità del gestore del noto motore di ricerca non essendo questo assimilabile ad un editore, quanto piuttosto al «proprietario di un muro imbrattato nottetempo di scritte diffamatorie ad opera di terzi», il quale, se può procurarsi «impalcature e vernice» per cancellarli, non per questo deve considerarsi responsabile alla medesima stregua di un publisher. Ancora in anni recenti, una più precisa definizione della sfera della responsabilità del provider non ha tratto beneficio da una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, che in un caso di diffamazione on-line (*Flood v Times Newspapers Ltd*, del 2011) si è concentrata sugli aspetti relativi alla veridicità della notizia e all'adeguatezza dei controlli effettuati dall'editore, senza considerare la questione della permanenza della notizia sulle pagine di un quotidiano on-line anche dopo il proscioglimento del ricorrente da gravi imputazioni.

Questi profili, indicativi della complessità della disciplina applicabile ai providers, sono puntualmente venuti all'esame del Parlamento. Nel corso del dibattito parlamentare sul progetto di legge da cui ha avuto origine la legge del 2013 è affiorata l'esigenza di contemperare i diversi interessi attraverso il ricorso a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, che se possono costituire, da una parte, un aggravio per gli operatori del settore relativamente alle risorse organizzative e finanziarie necessarie per predisporle, d'altra parte hanno il pregio di limitare i ricorsi in giudizio e, di riflesso, di sollevare i providers da un non meno oneroso scrutinio sui contenuti informativi degli utenti, che applicato cautelativamente e in modo rigido rischierebbe, inoltre, di comprimere la libertà di espressione (tali aspetti sono venuti all'attenzione, in particolare, nel dibattito svoltosi nel gennaio 2013 presso la Camera Alta sul *Defamation Bill*).

La disciplina dettata dalla legge del 2013 (e dalle relative *Regulations*) appare coerente con tale impostazione di fondo, poiché persegue la comunicazione tra le parti e la spontanea cancellazione dei contenuti diffamatori diffusi on line, attribuendo un ruolo mediatorio allo stesso provider che proprio attraverso il corretto svolgimento di tale compito si esonera dalla responsabilità.

Può segnalarsi, a questo proposito, il precedente costituito dall'operatività di un protocollo predisposto dal Ministero della Giustizia e dal Lord Chancellor (*Precision Protocol for Defamation*, aggiornato nel 2013) per introdurre regole di buona condotta destinate alle parti costituite in un procedimento per diffamazione

e ad agevolare, ove possibile, la risoluzione stragiudiziale della lite. Benché il protocollo faccia riferimento a procedimenti instaurati in giudizio e alla possibilità di soluzioni transattive, esso persegue un obiettivo di fondo che può assumersi valido tanto per i "tradizionali" mezzi di comunicazione quanto per i nuovi media: quello di «incoraggiare lo scambio di informazioni tra le parti in una fase preliminare e fornire un chiaro quadro di riferimento entro cui esse, agendo in buona fede, possono addivenire ad una immediata ed appropriata composizione della lite». La rapida definizione dei reclami, peraltro, ha particolare rilievo nelle controversie in materia di diffamazione, in cui è normalmente interesse primario della parte lesa conseguire la tempestiva correzione, rettifica o cancellazione delle notizie diffamatorie diffuse sul suo conto come aspetto essenziale del ristoro della sua reputazione.

Spagna

In Spagna sono previste due fattispecie di reato: la calunnia (calumnia) e l'ingiuria (injuria), che costituiscono i "reati contro l'onore" (delitos contra el honor), disciplinati dal libro II, titolo XI, artt. 205-216, del codice penale del 1995.

La calunnia, secondo l'articolo 205 del codice, consiste nell'attribuire falsamente (o con "temerario disprezzo della verità") a qualcuno la commissione di un reato; quando ciò avviene pubblicamente (con publicidad), cioè attraverso la stampa, la radiodiffusione o mediante un altro mezzo avente un'efficacia simile (art. 211), il codice prevede una pena detentiva compresa tra i sei mesi e i due anni oppure, in alternativa, una sanzione pecuniaria tra i 12 e i 24 mesi (art. 206).

L'ingiuria, in base all'articolo 208 del codice, consiste in un'azione o un'espressione che lede la dignità di un'altra persona, sminuendo la sua fama o attentando alla sua considerazione; anche in tale fattispecie l'ipotesi di reato scatta allorché è evidente la falsità o la temerarietà dell'accusa e qualora, inoltre, le espressioni ingiuriose - per la loro natura, gli effetti prodotti e le circostanze - siano ritenute gravi secondo il giudizio corrente. Per l'ingiuria grave pronunciata pubblicamente è prevista una pena pecuniaria, per l'esattezza una multa da 6 a 14 mesi (art. 209).

In entrambe le circostanze il reato non sussiste solo nel caso in cui l'accusato provi, nel caso della calunnia, il fatto oggetto delle sue affermazioni (art. 207) o, nel caso dell'ingiuria, la verità delle sue espressioni offensive rivolte a funzionari pubblici, in relazione a fatti concernenti l'esercizio delle loro funzioni o riferiti alla commissione di contravvenzioni penali o di infrazioni amministrative (art. 210).

In base all'articolo 212 del codice, è prevista anche la responsabilità civile solidale dei proprietari dei mezzi d'informazione, attraverso i quali è stata messa in circolazione la calunnia o l'ingiuria.

Il codice prevede, inoltre, una circostanza aggravante, cioè la commissione della calunnia o dell'ingiuria a seguito dell'ottenimento di un compenso economico, di un altro tipo di ricompensa o, comunque, di una promessa di un vantaggio (art. 213); in tal caso è prevista una pena accessoria, consistente nell'inabilitazione speciale all'esercizio dell'ufficio o carica pubblica o della propria professione, ufficio, industria o commercio, per un periodo che va dai sei mesi ai due anni.

Nel caso in cui l'accusato di calunnia o ingiuria riconosca davanti all'autorità giudiziaria la falsità o l'incertezza delle imputazioni e le ritratti, il giudice o tribunale irroga la pena immediatamente inferiore di grado e può decidere di non imporre l'inabilitazione di cui all'art. 213. Il giudice ordinerà che il diffamatore consegni la testimonianza della ritrattazione all'offeso e, se quest'ultimo ne fa richiesta, la pubblicazione con lo stesso mezzo di diffusione con cui fu realizzata la calunnia o l'ingiuria, nello spazio identico o simile a quello con cui fu prodotta la diffusione (art. 214).

La procedibilità per la calunnia e l'ingiuria è su querela della parte offesa o del suo rappresentante legale, tranne il caso in cui l'offesa sia rivolta a un funzionario pubblico, un'autorità o un agente della stessa su fatti concernenti l'esercizio delle loro funzioni, allorché si può procedere d'ufficio. Nessuno può promuovere l'azione nel caso di ingiuria vertente in giudizio, senza la previa autorizzazione del giudice o tribunale che conosce o ha conosciuto la vicenda. Il perdono dell'offeso o del suo rappresentante estingue l'azione penale (art. 215).

Per i reati di calunnia e ingiuria la riparazione del danno comprende anche la pubblicazione o divulgazione della sentenza di condanna, a spese del condannato, nel tempo e nella forma che il giudice o tribunale ritenga maggiormente adeguati, udite le parti (art. 216).

L'ampia formulazione utilizzata dall'art. 211 del codice penale, per cui la calunnia e l'ingiuria si considerano commesse pubblicamente quando sono diffuse attraverso la stampa, la radiodiffusione o mediante un altro mezzo avente un'efficacia simile, non lascia dubbi sul fatto che anche Internet rientri nella fattispecie considerata.

Quanto alla responsabilità civile di cui all'art. 212 del codice, la normativa sul punto risulta integrata dalla Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, i cui artt. 9-17 prescrivono gli obblighi e le responsabilità dei fornitori di servizi in rete. In particolare l'art. 13, relativo alla responsabilità dei fornitori di servizi della società dell'informazione, riconosce che essi sono soggetti alla responsabilità civile, penale e amministrativa stabilita in via generale dall'ordinamento giuridico. L'art. 14 prevede tuttavia che gli operatori delle reti di telecomunicazione ed i provider di accesso a una rete di telecomunicazioni che forniscono un servizio di intermediazione, consistente nel trasmettere mediante una rete di telecomunicazioni dati forniti dal destinatario del servizio o nel consentire

l'accesso alla rete, non sono responsabili per l'informazione trasmessa, salvo nel caso in cui essi abbiano originato la trasmissione, modificato i dati o selezionato i dati ovvero i destinatari dei dati.